

# TOMIOLO

## STUDIO ASSOCIATO

di consulenza commerciale e del lavoro

Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 11 di

## SPAZIO AZIENDE – novembre 2011

### ULTIME NOVITÀ FISCALI

<p><b>Diritto di informazione del socio di minoranza</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> 13.10.2011, n. 36924</p>	<p>Il socio ha diritto a ricevere informazioni vere, affidabili e trasparenti circa l'andamento della società a prescindere che lo stesso sia titolare di una quota di maggioranza o di minoranza. Infatti, "è proprio attraverso la veridicità delle informazioni sociali che – specie nelle società a responsabilità limitata – si attua la tutela dei diritti del socio di minoranza e lo si mette nelle condizioni di esercitare gli strumenti di controllo sullo svolgimento degli affari sociali".</p>
<p><b>Tassista</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> 6.10.2011, n. 20454</p>	<p>Non è soggetto ad IRAP, in quanto piccolo imprenditore privo di autonoma organizzazione, il tassista che per l'esercizio dell'attività utilizza soltanto un veicolo, un computer ed un telefono cellulare.</p>
<p><b>Estrazione beni da Deposito IVA</b></p> <p><b>Nota Agenzia Dogane</b> 5.10.2011, n. 113881</p>	<p>In relazione all'estrazione di beni da un deposito IVA è stato chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– fino all'emanazione dello specifico Provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate l'estrazione va effettuata secondo le modalità attualmente in vigore;</li> <li>– lo svincolo della garanzia avviene a conclusione degli adempimenti connessi all'estrazione dei beni dal deposito IVA; la documentazione richiesta per lo svincolo può essere trasmessa alla Dogana mediante consegna a mano, PEC o altro strumento concordato con l'Ufficio;</li> <li>– è necessario produrre una copia dell'autofattura o della fattura integrata nonché una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità all'originale e la registrazione della stessa.</li> </ul>
<p><b>Agevolazione prima casa e vani non abitabili</b></p> <p><b>Sentenza Corte Cassazione</b> 26.10.2011, n. 22279</p>	<p>Ai fini della qualificazione di un'abitazione "di lusso", per la quale sono esclusi i benefici "prima casa", rileva anche la superficie di un vano interno alla stessa privo di finestre (e dunque di luce ed aerazione) e in quanto tale non abitabile.</p>
<p><b>Rivalutazione terreni / partecipazioni Chiarimenti</b></p> <p><b>Circolare Agenzia Entrate</b> 24.10.2011, n. 47/E</p>	<p>In merito alla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti all'1.7.2011 già oggetto di precedente rivalutazione, è confermata la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rideterminare il nuovo valore in misura inferiore a quello risultante dalla precedente perizia di stima;</li> <li>– scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta quanto già corrisposto in relazione alla precedente rivalutazione ovvero di chiedere a rimborso il relativo importo.</li> </ul>

## COMMENTI

### L'OBBLIGO DELLE SOCIETÀ DI DOTARSI DELLA PEC ENTRO IL 29.11.2011

Le imprese costituite in forma societaria sono obbligate a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (c.d. PEC) e a darne comunicazione al Registro delle Imprese entro il 29.11.2011.



Ai fini dell'adempimento in esame è opportuno verificare presso la competente CCIAA l'esistenza di particolari istruzioni in merito ai soggetti obbligati, alle modalità di comunicazione, ecc..

Si evidenzia che i vantaggi dell'utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all'utilizzo del mezzo postale tradizionale.

Inoltre, considerato se sia il mittente che il destinatario sono titolari di una casella di posta elettronica certificata ai messaggi (e-mail) è riconosciuto valore legale analogo alla raccomandata A/R è necessario verificare con frequenza la propria casella al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.

### SOGGETTI OBBLIGATI

La PEC è obbligatoria per le "imprese costituite in forma societaria" iscritte alla CCIAA e pertanto è richiesta a:

- società di persone (sas, snc);
- società di capitali (spa, sapa, srl);
- società semplici;
- società cooperative e mutue assicuratrici;
- associazioni.

Le imprese individuali sono escluse dall'obbligo in esame.

### MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DELLA PEC

Per l'attivazione della PEC le imprese devono scegliere e stipulare un contratto con un gestore abilitato a fornire tale servizio, il quale provvederà ad attribuire all'utente una casella di posta elettronica certificata e le relative chiavi per potervi accedere e leggere i messaggi in essa contenuti.

L'elenco pubblico dei gestori abilitati è consultabile sul sito:

[www.digitpa.gov.it/pec\\_elenco\\_gestori](http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori)

Il gestore, oltre a garantire l'autenticità e l'integrità dei messaggi trasmessi:

- si interpone tra mittente e destinatario;
- comunica e registra l'avvenuto (o fallito) invio del messaggio da parte del mittente;
- comunica e registra la consegna (o mancata consegna) del messaggio al destinatario.

### TERMINI E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE

Il termine per la comunicazione della PEC al Registro delle Imprese è differenziato a seconda che la società sia già esistente al 29.11.2008 ovvero sia costituita successivamente.

DATA COSTITUZIONE SOCIETÀ	COMUNICAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC	
	TERMINE	DESTINATARIO
ante 29.11.2008	entro il 29.11.2011	Registro delle Imprese
dal 29.11.2008	all'atto dell'iscrizione al Registro delle Imprese	

La comunicazione della PEC entro il prossimo 29.11 è esente da imposta di bollo e da diritti di segreteria e va effettuata:

- esclusivamente con modalità telematica utilizzando "ComUnica";
- dall'amministratore della società ovvero da un soggetto incaricato (professionista) munito di procura. Ai fini dell'invio della comunicazione è necessario disporre della firma digitale.

## SANZIONI PER L'OMESSA COMUNICAZIONE DELLA PEC

L'omessa comunicazione della PEC comporta l'irrogazione della sanzione da € 206 a € 2.065 per ciascun responsabile (amministratore).

Entro 60 giorni dalla notifica è comunque possibile effettuare un pagamento "liberatorio" ridotto pari a € 412 (doppio del minimo della sanzione), per ciascun responsabile.

### SCADENZARIO Mese di NOVEMBRE

#### Giovedì 10 novembre

<b>MOD. 730/2011 INTEGRATIVO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consegna, da parte del CAF/professionista abilitato al dipendente/pensionato/collaboratore, di copia del mod. 730/2011 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;</li> <li>• Invio telematico da parte del CAF/professionista abilitato all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730/2011 integrativi e dei relativi modd. 730-4 integrativi;</li> <li>• Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF/professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.</li> </ul>
----------------------------------	---

#### Martedì 15 novembre

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di ottobre da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
---	--

#### Mercoledì 16 novembre

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Liquidazione IVA riferita al mese di ottobre e versamento dell'imposta dovuta;</li> <li>• Liquidazione IVA riferita al terzo trimestre e versamento dell'imposta dovuta maggiorata degli interessi dell'1% (da non applicare ai soggetti trimestrali speciali).</li> </ul>
<b>IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO</b>	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di ottobre.
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate ad ottobre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	Versamento delle ritenute operate ad ottobre relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038);</li> <li>• utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di ottobre.

<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Versamento della 3° rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte di coltivatori diretti/imprenditori agricoli professionali (IAP).
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad ottobre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad ottobre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
<b>INPS CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della 3° rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.

**Lunedì 21 novembre**

<b>ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI</b>	Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al terzo trimestre.
---	---

**Venerdì 25 novembre**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a ottobre (soggetti mensili).
--	--

**Martedì 29 novembre**

<b>PEC SOCIETÀ COMUNICAZIONE ALLA CCIAA</b>	Comunicazione al Registro delle imprese dell'indirizzo PEC da parte delle imprese costituite in forma societaria iscritte alla CCIAA (società di persone, di capitali, società semplici, coop, associazioni).
---	---

**Mercoledì 30 novembre**

<b>ACCONTI MOD. 730/2011</b>	Operazioni di conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese per l'importo dovuto a titolo di acconto 2011 (seconda o unica rata).
<b>ACCONTI IRPEF/IRES/IRAP 2011</b>	Versamento della 2° o unica rata dell'acconto IRPEF/IRES/IRAP 2011 da parte di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l'anno solare.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI IVS</b>	Versamento della 2° rata dell'acconto 2011 dei contributi previdenziali sul reddito eccedente il minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani.
<b>ACCONTI CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA</b>	Versamento della 2° rata dell'acconto 2011 del contributo previdenziale da parte dei professionisti sprovvisti di cassa previdenziale.
<b>ACCONTI CEDOLARE "SECCA"</b>	Versamento della 2° rata dell'acconto, pari al 45% dell'85% (o dell'unica rata se di ammontare inferiore a € 257,52), dell'imposta sostitutiva (21% - 19%) dovuta per il 2011 sul reddito fondiario (senza deduzioni) dell'immobile ad uso abitativo locato. Per i contratti registrati dal 31.5.2011 l'acconto è pari all'85% dell'imposta sostitutiva dovuta per il 2011. Per i contratti registrati dall'1.11.2011 l'acconto non è dovuto.
<b>IVA ELENCHI "BLACK LIST" MENSILI</b>	Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di ottobre da parte dei soggetti mensili.
<b>DEFINIZIONE LITI PENDENTI</b>	Versamento delle somme dovute per la definizione delle liti fiscali pendenti alla data dell'1.5.2011.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di ottobre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.